ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI

L'AQUILA

VERBALE N. 30 DEL 20 OTTOBRE 2026

... Omissis ...

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila,

PREMESSO

- che l'art. 84 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso spettante, tra gli altri, al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo testo unico;
- che l'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che avverso il decreto di pagamento possono proporre opposizione il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, e che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; art. 84 d.P.R. n. 115/2002 art. 170 d.P.R. n. 115/2002;
- che l'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 assoggetta le controversie previste dall'art. 170 al rito semplificato di cognizione e individua il giudice competente, senza tuttavia dettare uno specifico termine per la proposizione dell'opposizione; art. 15 d.lgs. n. 150/2011;
- che l'art. 34, comma 17, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 aveva ricondotto l'opposizione al rito sommario di cognizione, con conseguente applicazione della disciplina allora prevista per l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento;
- che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il rito sommario di cognizione è stato sostituito dal rito semplificato di cognizione e il richiamo contenuto nell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è rimasto riferito all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, senza l'introduzione, nel testo dell'art. 170, di un termine speciale espresso decorrente dalla comunicazione del decreto;

- che con circolare del 25 luglio 2026, prot. DAG.25/07/2026.0153182.U, il Ministero della Giustizia ha comunicato agli uffici un'interpretazione secondo la quale il termine per proporre opposizione sarebbe di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi delle regole generali sulle impugnazioni, ferma la possibilità di proporre opposizione entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento in mancanza di notificazione;

CONSIDERATO

- che tale interpretazione è destinata inutilmente a complicare la procedura prevista dal D.P.R. n. 115/2002, incidendo negativamente sui termini e sugli adempimenti dei difensori che assistono i soggetti meno abbienti, così come dei difensori d'ufficio;
- che infatti, il difensore, ricevuta la comunicazione del decreto di pagamento dalla cancelleria, dovrebbe, per far decorrere il termine "'breve" di 30 giorni per l'impugnazione (e quindi per la definitività del decreto), notificare detto provvedimento, attestandone la conformità, a tutte le parti processuali (P.M., parte rappresentata ed altre eventuali parti costituite) e, successivamente, depositare il tutto presso la cancelleria, così da dimostrare l'avvenuta notificazione;
- che la prassi rischia inoltre di produrre applicazioni non uniformi tra gli uffici giudiziari, in relazione sia alla decorrenza del termine sia alla documentazione richiesta per l'avvio del pagamento;
- che l'aggravio ricade anche sulle cancellerie, chiamate a verificare la sussistenza e la regolarità delle notificazioni eseguite dai difensori e a distinguere, caso per caso, tra il termine breve e il termine lungo;

PRESO ATTO

- che, nell'incontro tenutosi in data odierna con le associazioni forensi del Foro — Camera Penale, AIGA, ADU, CPO, Camera Civile, Camera Minorile e ANF — è stata condivisa la necessità di una soluzione uniforme alla questione dei termini di opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia;
- che sia opportuno sollecitare un intervento legislativo che disciplini direttamente nell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 il termine per l'opposizione, sottraendolo alle modifiche e alle oscillazioni derivanti dal rito processuale richiamato;

- che la soluzione più lineare consista nel prevedere che l'opposizione sia proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento eseguita dalla cancelleria a tutti i soggetti legittimati compreso il Pubblico Ministero o dal momento della lettura e il deposito dello stesso in udienza

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di chiedere al Ministro della Giustizia e alle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di promuovere, nel primo veicolo normativo utile, anche con carattere di urgenza, una modifica dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 che preveda espressamente che l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2022 deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento - da eseguirsi esclusivamente con modalità telematica - ovvero dalla sua lettura in udienza ove effettuata.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila e la sua trasmissione al Ministero della Giustizia, alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei deputati, al Consiglio Nazionale Forense ed agli altri Consigli dell'Ordine.

... Omissis ...

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Federico CINQUE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI - L'AQUILA

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio CAPRI